



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CALABRIA

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2178/2017

UDIENZA DEL

13/11/2017 ore 11:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BARILLARI	ROCCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SARACO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	COSTANTINO	DOMENICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

N°

2835/18

PRONUNCIATA IL

13/11/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/09/18

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2178/2017
spedito il 31/08/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 584/2017 Sez:9 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di COSENZA

contro:
AG.DOGANE E MONOPOLI UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA CALABRIA

proposto dall'appellante:

difeso da:
BLOISE GENEROSO
VIALE TRASTEVERE 209 00146 ROMA RM

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 17 GIOCHI-LOTTERIE 2009



Appello n. 2178/2017 R.G.A.

Decisione impugnata: n. 584/09/17 CTP Cosenza;

Appellante: Srl;

Appellato: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale per la Calabria;

Atto: Avv. di Accertamento n. 17 Giochi - Lotterie 2009

Ritenuto in fatto e in diritto

La vicenda processuale può essere così riassunta nella decisione impugnata: la società Srl con regolare ricorso impugnava l'avviso di accertamento n. 17 per l'anno 2009 in riferimento al Prelievo Erariale Unico (PREU), con il quale era stato determinato in Euro 503.269,89 l'importo delle maggiori imposte accertate, ed applicata la relativa sanzione la somma complessiva si attestava ad Euro 907.615,95.

Nell'impugnare l'avviso di accertamento la società ricorrente dopo aver riepilogato la verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza di Cosenza, avvenuta in data 22, 23, 24, 25, del mese di settembre 2009, sul presunto inadempimento delle disposizioni contemplate dalla normativa tributaria, relativamente alle effettive giocate mediante uso di apparecchi e congegni da intrattenimento, poneva a sostegno del proprio ricorso i seguenti motivi di opposizione: a) non corretta esecuzione degli accertamenti su 18 dei 64 apparecchi da gioco di sua proprietà; b) mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa; c) mancata estrazione dei dati relativi ai contatori annuali 2007 con la connessa inattendibilità del risultato ottenuto nella indicazione dell'imponibile per l'anno 2008; d) inattendibilità delle rilevazioni operate per la mancata esclusione dalla base imponibile applicata all'anno 2009 dell'intero imponibile anno 2006, 2007, 2008 medio tempore scaduti; e) mancata effettività del confronto con il contribuente per difetto del rispetto dei termini e della modalità della procedura di adesione; f) eccessività dell'importo dell'imposta e delle sanzioni tributarie in concreto determinate, stante altresì la mancata valutazione del comportamento concreto tenuto dal contribuente.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resisteva alle tesi svolte ex adverso rilevando: la correttezza degli accertamenti tecnici effettuati in ordine alla facoltà concessa di farsi assistere da un



professionista abilitato alla difesa; il compimento della quantificazione delle somme dovute stante l'impossibilità di individuare le giocate relative ad anni diversi e registrate nel medesimo apparecchio; l'avvenuto rispetto delle norme in tema di istanze di accertamento con adesione conclusasi negativamente; negazione della l'erroneità e della nullità delle irrogazioni delle sanzioni, in ragione della correttezza dei calcoli effettuati.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso e, in modifica del provvedimento impugnato, disponeva l'applicazione delle sanzioni nella misura del 120% senza alcuna maggiorazione e nella misura minima edittale. Il Collegio di primo grado perveniva a tale decisione così argomentando:

in ordine al primo motivo di impugnazione, relativo al mancato avvertimento della facoltà dei destinatari di farsi assistere da un professionista, rilevava la carenza di pregio poiché tale avviso era stato riportato nel verbale delle operazioni compiute a decorrere dal 22 settembre considerandolo esteso a tutte le attività successivamente compiute; in ordine alla seconda parte del primo motivo di impugnazione, riguardante la mancata estrazione - annotazione delle giocate relativa ai contatori annuali 2008 che avrebbe comportato la inattendibilità della base imponibile per il 2009, essa veniva esaminata unitamente all'argomento ulteriore secondo il quale le rilevazioni sarebbero inattendibili tenuto conto della mancata esclusione dal novero dei dati a base della determinazione relativa all'imponibile della imposta evasa quale base imponibile 2006, 2007, 2008.

Il collegio sul punto prendeva in esame l'atto di accertamento, esponendo l'iter logico epistemologico seguito.

Rilevava che le critiche sollevate dalla ricorrente fossero una mera petizione di principio poiché sforniti di addentellati concreti tali da invalidare la ricostruzione dell'accertamento.

Osservava inoltre come privo di specificità si profilava l'argomento portato avanti dal ricorrente, secondo il quale ci si trovava dinnanzi ad una pretesa indebita di imposta ormai inesigibile (per gli anni 2006, 2007, 2008). Precisava il collegio che l'esame della questione doveva avvenire soltanto sulla determinazione dell'imposta per il 2009 senza alcun rilievo dei dati pregressi destinati a costituire solo un computo utile per la



determinazione dell'importo dovuto all'anno da ultimo menzionato.

Inoltre per la Commissione Tributaria Provinciale non appariva esplicito neanche il motivo secondo il quale la pretesa fosse ormai inesigibile, in difetto di specificazione della relativa ipotesi decadenziale ovvero prescrittiva, non rinvenendo precisi elementi da consentirle di individuare eventuali norme di riferimento ovvero i principi indicati dalla ricorrente.

Sul terzo motivo di impugnazione, in ragione della mancata effettività del confronto con il contribuente per difetto di rispetto dei termini e delle modalità, argomentava sulla base della copia del verbale di comparizione versato in atti e nel quale è registrata l'insistenza operata dal difensore della società Planet Games Srl in punto di rideterminazione delle eventuali somme dovute. Il collegio osservava che anche se si voleva fare riferimento alla mancata accettazione della proposta avanzata dalla ricorrente (di cui non si è rinvenuto alcun provvedimento) ciò non avrebbe comportato la nullità del procedimento di accertamento, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.

Sull'ultimo motivo di gravame relativo alla contestazione dell'importo da applicarsi all'imposta e delle sanzioni tributarie per l'anno 2009, il collegio valutava l'argomento possibile di parziale positiva valutazione poiché a fronte di un accertamento induttivo può determinarsi solo una presunzione della redditività dell'impresa, ciò suggeriva pertanto l'applicazione della sanzione nella sola percentuale del 120% senza nessuna maggiorazione e nella misura minima edittale.

La decisione è stata impugnata dalla Srl
con appello affidato ai seguenti motivi di gravame:

Con il primo motivo di gravame si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe avallato un metodo di calcolo abnorme, in quanto sarebbero stati considerati nell'anno 2009 anche le giocate registrate negli anni precedenti, in relazione alle quali sarebbe ormai decaduta la pretesa impositiva. Specificava, inoltre, che un tale metodo di accertamento era in palese violazione della norma che viene dichiaratamente derogata in forza di una circolare;



con il secondo motivo di gravame la difesa si duole della carente attività istruttoria della CTP, che non ha voluto disporre CTU, ancorché sollecitata dalla parte;

con il terzo motivo di gravame sostiene l'erroneità del calcolo delle sanzioni.

Considerato in diritto

L'appello è fondato.

È fondato, invero, il primo motivo di gravame.

Risulta pacifico tra le parti che l'ente impositore, non potendo estrapolare i dati utili all'accertamento (ossia il numero di giocate) distinguendole anno per anno, ha considerato quale base imponibile tutte le giocate registrate nella scheda madre, senza avere alcuna contezza degli anni di riferimento.

Tanto è riconosciuto dalla stessa Agenzia che, infatti, nelle controdeduzioni all'appello scrive: "Al riguardo questo Ufficio oppone che la ricostruzione della base imponibile oggetto dell'impugnato avviso di accertamento è stata effettuata in conformità a quanto stabilito dalla circolare dell'AAMS n. 37878 del 5.10.2009. detta circolare dispone che, a fronte di giocate relative ad anni diversi e registrate nel medesimo apparecchio, l'atto di accertamento dovrà essere redatto per ciascun anno di imposta, mentre nel caso in cui non sia possibile individuare la raccolta per un singolo anno (ad esempio perché non possibile estrapolare le date delle giocate), l'intero imponibile determinato, ovvero induttivamente rilevato, sarà imputato all'anno in cui è stata effettuata la lettura dei contatori.

In ossequio alle prescrizioni contenute nella sopra citata nota, questo Ufficio, ha emanato l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2008, oggetto dell'odierna impugnazione, prendendo in considerazione gli apparecchi per i quali, dalla lettura delle schede di gioco, effettuata in data 22, 23, 24, 25 settembre 2009 è stato possibile i dati riferibili al 31.12.2008 ed è ha individuata come base imponibile nella differenza tra i dati relativa alla lettura delle giocate reali registrate nella scheda madre al 31.12.2008, compresi quelli relativi all'anno 2007 ed i dati risultanti, alla stessa data, dalla banca dati dell'AAMS. Si segnala che attraverso del software SCAAMS, è possibile rilevare esclusivamente i dati di gioco memorizzati nei contatori al momento in cui si effettua la verifica o al massimo al 31.12



dell'anno precedente a quello in cui si effettua la verifica, con impossibilità di retroagire a un periodo ancora precedente".

L'agenzia, dunque, ci segnala che l'importo utilizzato come base imponibile non riguarda il solo anno 2008, cui si riferisce l'avviso di accertamento, ma potrebbe contenere anche importi riferibili agli anni precedenti e, dunque, anche relativi al 2006 e al 2007. Tanto viene effettivamente riconosciuto anche dal giudice di primo grado che, però, ha ritenuto tale pratica legittima.

Questa CTR, però, deve osservare come sia corretta la doglianza dell'appellante, non considerata dal primo giudice, là dove fa notare che la circolare ministeriale introduce una deroga alla norma che, invece, dispone che la base imponibile sia esattamente e analiticamente calcolata avendo a riferimento l'anno di imposta e facendo un calcolo induttivo in caso di mancata registrazione, ma avendo sempre a riferimento l'anno di imposta in questione.

Così, invero, recita l'art. 39 quater D.L. 269/2003: "Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il predetto importo forfetario o, se maggiore, l'ammontare effettivo accertato ai fini della determinazione del prelievo erariale unico e' posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive eventualmente applicabili al soggetto".

La norma non consente nessun cumulo di annate precedenti, per come, invece, stabilito dalla circolare.

Pertanto, ove si avallasse questo metodo di accertamento, si avrebbe una surrettizia violazione delle norme afferenti la

decadenza e la prescrizione, in quanto le somme eventualmente dovute per gli anni precedenti sarebbero "sanati" dal loro sversamento negli anni successivi.

Si consideri, inoltre, che era nelle possibilità degli accertatori stabilire il valore medio delle giocate per giornata, calcolandola sulle giocate successive di cui era certa la data, così come ricavabile dalla scheda madre.

Rimane soltanto da evidenziare che l'onere della prova quanto alla misura della mancata dichiarazione dei redditi spetta all'ente impositore.

I restanti motivi di appello restano assorbiti.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, definitivamente decidendo, sull'appello proposto dalla società mediante atto del 31.07.2017, nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, avverso la sentenza resa in causa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, in data 01.12.2016, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accoglie l'appello e, in riforma della decisione impugnata, annulla l'avviso di accertamento impugnato in accoglimento del ricorso;

condanna l'appellato alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.

Catanzaro 13.11.2017

Il Giudice est.

Il Presidente

Antonio Saraco

Rocco Barillari

